



ART. 700 CPC ANTE CAUSAM - n. 2600/2009 R.G. - [REDACTED] c/ POSTE ITALIANE s.p.a. - in punto: demansionamento.

Il G.L.

visti gli atti e documenti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.12.2009

osserva

[REDACTED] è dipendente di Poste Italiane dall' 1.10.1985, assunto nel ruolo tecnico con qualifica di perito industriale in telecomunicazioni ramo elettronico ed inquadramento iniziale in VI^a cat.

Fin dall'assunzione ha sempre svolto mansioni di tecnico specializzato nella predisposizione, configurazione e riparazione di sistemi operativi ed informatici, nonché funzioni di amministratore di rete e ricerca analisi e progettazione nel campo dei servizi e delle risorse tecnico-informatiche, ottenendo per effetto di sentenza n. 403 dell' 8.5.2009 di questo Tribunale l'inquadramento in area Q2, ora A2.

Ha agito in sede cautelare impugnando il provvedimento con cui a fine settembre 2009 è stato disposto il suo spostamento dal Polo Tecnologico N.E. di Mestre all'ufficio postale di San Polo di Piave - filiale di Treviso con ruolo di direttore.

Riferisce che tale provvedimento è stato adottato a seguito della mancata accettazione da parte sua della proposta di Poste di rinunciare al superiore inquadramento ed in parte anche agli effetti economici della sentenza n. 403/2009.

Ne lamenta invalidità/illegittimità per discriminatorietà e comunque per violazione dell' art. 2103 c.c. prospettando una vera e propria rappresaglia della datrice di lavoro nei confronti suoi e di altri colleghi parimenti vittoriosi in analoghe controversie di re-inquadramento per svolgimento di mansioni superiori.

Il *periculum in mora* viene ancorato da un lato alla lesione dell'immagine professionale derivante dalla non-consonanza delle nuove mansioni alla professionalità acquisita, dall'altro al grave disagio sul piano personale e familiare causato dalla lontananza del nuovo posto di lavoro dalla sua residenza in Spinea, avendo una figlia minore da seguire e la madre invalida da assistere.

Il ricorso - contrastato dalla Società sia in punto *fumus boni iuris*, che quanto al *periculum in mora* - va accolto.

FUMUS BONI IURIS.

Il ricorso va accolto in quanto effettivamente l'adibizione [REDACTED], dotato di pregressa professionalità in campo tecnico, a mansioni di carattere amministrativo-gestionale quale direttore di ufficio postale integra demansionamento gravemente lesivo dell'immagine professionale del lavoratore.

Nel contempo l'individuazione quale nuova sede di lavoro di San Polo di Piave - filiale di Treviso, a 75 km di distanza dalla residenza in Spinea, non appare giustificata da comprovate ragioni tecnico produttive ex art 2103 c.c. .



Demansionamento.

Quanto alla dequalificazione, è noto che l'equivalenza delle mansioni impone un'equivalenza di contenuto professionale del lavoro assegnato, nel senso che possono essere attribuite al lavoratore soltanto mansioni che corrispondano alla capacità professionale specifica da lui dedotta in contratto, cioè alla sua "qualifica professionale" (Cass. 23.11.1995 n. 12121, 10.4.1996 n. 3340, 17.7.1998 n. 7040, 10.8.1999 n. 8577, 1.9.2000 n. 11457).

Non è, dunque, sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, essendo invece necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (Cass. n. 12699/1998, n. 8577/99, n. 25033/2006).

La legittimità della c.d. mobilità orizzontale, segnatamente della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL Poste 26 novembre 1994, recante l'intercambiabilità delle mansioni, è stata, d'altro canto, ammessa dalla Cassazione solo in quanto diretta a sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica.


Si tratta della sentenza ss.uu. n. 25033 del 24/11/2006, che espressamente esclude la possibilità di indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale e ribadisce che " *Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente*".

L'equivalenza delle mansioni è, dunque, richiesta sia sul piano oggettivo, cioè sotto il profilo dell'inclusione nella stessa area professionale e salariale, che su quello soggettivo, in relazione al quale si richiede che le vecchie e nuove mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.

Così, a formare orientamento consolidato, *ex plurimis*: Cass. n. 425/2006, n. 7453/2005, 7351/2005, 6326/2005, 19836/2004, n. 16183/2004, 14666/2004, 5651/2004; 4790/2004; da ultimo Cass. n. 23877/2009, n. 23601/2009.

Tali principi - riconducibili, appunto, all'esigenza di salvaguardia del livello professionale acquisito e la cui violazione costituisce demansionamento - sono stati nel caso di specie palesemente disattesi in quanto le nuove mansioni di direttore di ufficio postale assegnate al ██████████ non sono affatto aderenti alla sua pregressa professionalità.

Si tratta di perito industriale in telecomunicazioni ramo elettronico, che fin dall'assunzione ha sempre svolto mansioni di tecnico specializzato nella predisposizione, configurazione e



riparazione di sistemi operativi ed informatici, nonché funzioni di amministratore di rete e ricerca analisi e progettazione nel campo dei servizi e delle risorse tecnico-informatiche, ottenendo per effetto di sentenza n. 403 dell' 8.5.2009 di questo Tribunale l'inquadramento in area Q2, ora A2. E' evidente che il nuovo ruolo di natura gestionale-amministrativo di direttore di ufficio postale non si armonizza nemmeno lontanamente con tale pregressa professionalità, avendo contenuto affatto diverso, quasi diametralmente opposto.

Nè, d' altro canto, Poste ha provato, o chiesto di provare, di non avere in assoluto disponibilità di posti tecnici corrispondenti al livello A2, ovviamente ferma a monte la consonanza delle mansioni come affermata dalle sentenze di questo Tribunale in materia, che certamente per loro natura e funzione prevalgono sull' assetto organico predisposto dalla Società.

Si tratta, in effetti, pur nell' evidente peculiarità data dalle dimensioni, di una società di diritto privato come tutte le altre, per cui una determinata configurazione dell' organico non può in alcun modo legittimare una sostanziale inottemperanza al dettato di provvedimenti dell' autorità giudiziaria.

In realtà la motivazione opposta per giustificare la rimozione [redacted] dal Polo Tecnologico di Mestre all'esito della suddetta sentenza 403/2009 costituisce proprio un disconoscimento della portata precettiva sostanziale della sentenza stessa.

Premessa l'assenza presso il Polo Tecnologico di scoperture di posti A2, il trasferimento del [redacted] viene giustificato con *"l' impossibilità, in seguito al riconosciuto inquadramento nel livello quadri, di assegnarlo a mansioni di tipo tecnico come quelle in precedenza svolte rimanendo presso la struttura di appartenenza"* (testualmente al punto 4 pagina 2 della comparsa).

In poche parole, a fronte dell'affermazione, con sentenza, della corrispondenza di determinate mansioni ad una certa categoria, Poste dice: ti sposto perché, dato l' inquadramento ottenuto, non puoi più svolgere le vecchie mansioni in quanto le stesse non corrispondono a tale inquadramento.

Il che è contrario ad ogni principio e alla funzione stessa della sentenza e costituisce un vero e proprio capovolgimento dell' iter logico/giuridico corretto.

La valenza della sentenza è, infatti, proprio quella di sancire la corrispondenza delle vecchie mansioni all' inquadramento A2 ed in ragione della portata precettiva della stessa dovrebbe essere casomai riconfigurato l'organico.

Può anche darsi - anzi, visto il settore di appartenenza ed il tempo trascorso, è assai probabile - che in epoca successiva al periodo fondante, nella sentenza, il superiore inquadramento le specifiche incombenze del [redacted] siano mutate.

Si esclude, tuttavia, che siano state attribuite mansioni di livello inferiore in quanto in tal caso Poste sarebbe evidentemente incorsa in un' illecita condotta demansionante.

In poche parole dare esecuzione alla sentenza significa inquadrare il ricorrente in A2 mantenendogli le vecchie mansioni.



Trasferimento.

Quanto al mutamento di sede, ossia alla necessaria sussistenza alla base del trasferimento di comprovate ragioni ex art 2103 c.c., va rilevato che dai documenti acquisiti emerge la possibilità di adibire il ricorrente, quantomeno come direttore di ufficio postale, a sedi per lui, residente in Spinea, ben piu' comode rispetto a San Polo di Piave (TV).

Ed in effetti il prospetto dimesso da Poste il 14.12.2009 su ordine di esibizione impartito all'udienza del 19.11.2009 attesta che vi sono nella provincia di Venezia uffici postali di livello A2 retti da personale B.

Così in particolare Mestre 6 e Quarto D' Altino.

Certo non può costituire legittimo impedimento all' adibizione del ricorrente a direttore di tali uffici il fatto – dedotto verbalmente in udienza dal procuratore speciale dr. [redacted] – che i dipendenti attualmente addetti, inquadrati appunto in B, siano destinati ad acquisire nel futuro l'inquadramento A2 per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni superiori per un arco temporale sufficiente alla progressione.

E' evidente che deve essere comunque allo stato preferito chi - come appunto [redacted] - l' inquadramento attinente alla posizione lavorativa ce l' ha già rispetto a chi potrà eventualmente acquisirlo in futuro.

Ciò posto, e considerata la macroscopicità delle violazioni in cui è incorsa la società resistente, soprattutto in punto mansioni disattendendo la sentenza 403/2009, la tesi del carattere ritorsivo del trasferimento appare in effetti fondata.

PERICULUM IN MORA.

Ricorre, d' altro canto, anche il *periculum in mora*, costituito:

- quanto al demansionamento, dalla grave lesione all' immagine e alla dignità professionale del lavoratore, immediatamente resa evidente dall'inadeguatezza allo svolgimento del nuovo ruolo, ovviamente sul piano non tanto delle doti intellettive e comportamentali, quanto della specifica competenza professionale acquisite; tale inadeguatezza è percepita dal Celeghin con forte, comprensibile, disagio, e può nel contempo compromettere sia il mantenimento delle capacità professionali già acquisite che, ancor piu', futuri affinamenti e sviluppi di carriera;
- quanto al trasferimento, la lontananza della nuova sede dal luogo di residenza, pari a 75 KM e 1 ora di tempo, rapportata alla specifica situazione familiare arreca al ricorrente grave pregiudizio; gli rende infatti oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile, lo svolgimento sia dell' attività di assistenza alla madre invalida che dei normali compiti genitoriali di accudimento della figlia in età scolare; gli arreca inoltre significativo pregiudizio economico posto che il costo giornaliero del viaggio è pari, per pedaggio e carburante andata e ritorno, ad € 22,60, per cui l' esborso complessivo mensile ammonta a circa € 600,00 su una retribuzione di € 1.400,00/1.500,00 circa (v. stampata internet + buste paga prodotte dal ricorrente all' udienza 18.12.2009).

Il ricorso va, quindi, accolto.



Tale accoglimento non può, tuttavia, concretizzarsi - come richiesto in via principale - nella riadibizione al Polo Tecnologico N.E. di Mestre.

Vi osta - trattandosi nella sostanza di contemporaneo mutamento di mansioni e sede - la titolarità in capo al datore di lavoro dello *ius variandi*, che sempre ovviamente gli compete quale massima ed imprescindibile espressione del suo potere gestionale ed organizzativo.

La salvaguardia del livello professionale acquisito implica, infatti, non tanto un diritto assoluto all' inamovibilità del lavoratore, bensì, come detto, unicamente il suo diritto a vedersi attribuite mansioni aderenti alla pregressa professionalità.

Le articolate richieste svolte in ricorso, ulteriori rispetto alla riassegnazione al Polo Tecnologico di Mestre e nel contempo accoglibili in sede cautelare, riguardano peraltro direttamente l'equivalenza delle mansioni.

Ed in effetti la tutela di tale equivalenza ha valenza assorbente, o meglio prevalente, rispetto alla tutela della sede di lavoro, nel senso che nel contemperamento delle due tutele alla prima va attribuita, per sua natura, valenza preminente sulla seconda.

Va in tal senso disposta l' assegnazione al ricorrente di mansioni aderenti alla sua pregressa professionalità, ossia appartenenti all' area tecnica, con attuazione, quanto alla valutazione di consonanza delle mansioni all' inquadramento, del dettato della sentenza n. 403/2009, e con possibilità di mutare la sede di lavoro in Mestre solo in presenza di specifiche esigenze ex art. 2103 c.c. .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Visto l' art. 669/ 8 c.p.c.

p.q.m.

1. ordina a Poste Italiane di assegnare al ricorrente mansioni aderenti alla sua pregressa professionalità di carattere tecnico, con applicazione, quanto alla valutazione di consonanza delle mansioni all'inquadramento, del dettato della sentenza n. 403/2009, e con eventuale spostamento dalla sede di Mestre solo in presenza di specifiche comprovate esigenze ex art. 2103 c.c.;
2. condanna la medesima società resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00.

Si comunichi.

Venezia, 4.1.2010.

IL CANCELLIERE B3
(Pasqua Blacose)

Pasqua Blacose

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

DEPOSITATO OGGI

= 4 GEN. 2010



IL CANCELLIERE B3
(Pasqua Blacose)
ne cc
u/l

II GL

dr. Margherita Bortolaso

Margherita Bortolaso

5

Venezia, 13 GEN 2010
Operatore Giudiziario B3
(Pasqua Blacose)

